

LA CORTE RESPINGE L'IMPUGNAZIONE DELLO STATO

Obiettori all'aborto, la legge siciliana è costituzionale. Il governo ha torto

ELEONORA MARTINI

■ Non ha alcun problema di costituzionalità, la legge siciliana 23/2025 che impone alle aziende sanitarie e ospedaliere del Sistema sanitario regionale di dotarsi di «idoneo personale non obiettore di coscienza» in modo da garantire alle donne il diritto di abortire. A patto che non si bandiscano concorsi pubblici riservati ai soli medici o infermieri non obiettori. Per far rispettare la legge 194 - scrive la Corte costituzionale che ha rigettato la questione di legittimità sollevata contro la norma dal governo Meloni - basta ricorrere alla mobilità interna o ad altri presidi e medici convenzionati. In sostanza, la sentenza della Consulta depositata ieri boccia il ricorso opposto dalla presidenza del consiglio ma allo stesso tempo dà un'interpretazione «restrittiva» della legge regionale, fugando ogni dubbio sulla eventuale possibilità - giudicata, questa sì, incostituzionale - di emanare «bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza». Ipotesi che - va sottolineato - non è espressamente scritta nel testo che, sebbene sia stato messo a punto da un deputato del Pd, venne poi approvato dall'Assemblea regio-

ne siciliana con voti bipartisan in scrutinio segreto.

Secondo i giudici costituzionali Amoroso e Antonini che firmano la sentenza, assumere personale sanitario sulla base

di intime opinioni sarebbe discriminante, visto che «in tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell'essere obietto-re di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario». D'altronde, l'obiezione di coscienza è tutelata, oltre che dagli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione, anche dalla stessa legge 194 del 1978. In ogni caso, questo tipo di assunzioni non sarebbero comunque risolutive del problema in quanto, come è già accaduto nel Lazio in un concorso precedente a quello bandito nel 2017 dall'allora governatore Zingaretti, il personale non obiettore può sempre cambiare idea subito dopo essere stato assunto.

Sta di fatto che la legge siciliana non parla di assunzioni. Nella sentenza, la Consulta fa notare che la norma a cui si è opposto il governo - in modo del tutto pregiudiziale - predispone di istituire «aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia», dotate di «idoneo personale non obiettore di coscienza». Qualora il personale disponibile diminuisse «per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato», l'azienda sanitaria deve adottare «ordinarie procedure selettive di reclutamento» idonee a «reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore». Vale a dire: nessun

concorso riservato solo ai non obiettori ma piuttosto un'organizzazione sanitaria più complessa, che sappia ricorrere nel caso a convenzioni con ambulatori o medici che «instaurano con il Servizio sanitario rapporti libero-professionali, connotati dalla parasubordinazione». Così interpretata, la legge è in linea con la Carta e il ricorso statale non è fondato.

Un problema però in Sicilia c'è ed è serio: con oltre l'80% (e punte del 90% in alcune province), la regione è seconda solo al Molise per tasso di personale sanitario - ginecologi, anestesisti ma anche infermieri e altre tipologie di lavoratori - che si dichiarano obiettori di coscienza. D'altronde, come risulta dalla relazione sulla 194 che con due anni di ritardo il ministro Schillaci ha inviato il 6 marzo scorso al Parlamento, se il ricorso all'Interruzione volontaria di gravidanza (Igv) è sostanzialmente stabile (65.746 nel 2023 e 65.661 nel 2022) nel Paese, e cresce il ricorso alla procedura farmacologica (59,4% del 2023 rispetto al 52% del 2022), rimangono forti disparità territoriali. Ricorda infatti la ginecologa Anna Pompili, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni, che «nonostante l'aggiornamento delle linee di indirizzo della procedura farmacologica, nel 2023 solamente tre Regioni ammettevano il regime ambulatoriale: l'Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio. E tra queste, solo nel Lazio è adottata la prassi dell'autosomministrazione a domicilio del misoprostolo, ossia il secondo farma-

co dopo la pillola Ru486 che viene somministrata in consultorio». Accade perché, fa notare Pompili, «culturalmente sarebbe una cosa rivoluzionaria, riconoscere alle donne la capacità di gestire in prima persona una procedura medica».

Ritardi che sono inammissibili, come peraltro rilevato anche dal Consiglio d'Europa che nel marzo 2021 ha chiesto all'Italia di agevolare l'accesso all'aborto farmacologico e di ridurre l'emigrazione sanitaria delle donne costrette a cambiare regione per abortire.

Basterebbe, conclude Anna Pompili, «la deospedalizzazione delle procedure farmacologiche e la concentrazione in centri di eccellenza delle procedure complesse, come accade in quasi tutta Europa, per allargare non solo il diritto alla salute ma anche quello all'autodeterminazione».

Non si può però escludere dai concorsi pubblici chi pone problemi di coscienza



Una manifestazione di Non una di meno foto Ansa



Peso: 35%